(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2001
relativa all'Afghanistan

(2001/56/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il conflitto in Afghanistan ha causato innumerevoli sofferenze al popolo afghano e minaccia la stabilità della regione e il suo sviluppo economico.

(2) Le esportazioni, causate dalla guerra, di terrorismo e di droghe illegali danneggiano seriamente gli Stati membri dell'Unione e anche altri paesi.

(3) Nell'Unione continuano ad essere accolti profughi sempre più numerosi provenienti da un Afghanistan straziato dalla guerra. Essa ha adottato un piano d'azione per affrontare la questione dei flussi di immigrati clandestini e richiedenti asilo provenienti da tale paese.

(4) L'Unione è determinata a svolgere un ruolo efficace negli sforzi per far cessare i combattimenti e ristabilire la pace, la stabilità e il rispetto del diritto internazionale, inclusi i diritti dell'uomo in Afghanistan.

(5) L'Unione rammenta alle parti belligeranti che in ultima analisi spetta ad esse il compito di trovare una soluzione politica del conflitto, capace di portare ad una pace duratura in Afghanistan e rendere possibile l'istituzione di un governo rappresentativo che poggi su una base ampia.

(6) L'Unione ritiene imprescindibile che tutti i paesi che hanno un'influenza sulle parti la possano esercitare a sostegno degli sforzi di pace esplicati dalle Nazioni Unite e in stretto coordinamento con gli stessi e che cessino le forniture esterne di armi, munizioni e altro materiale per uso bellico alle fazioni in guerra, nonché il coinvolgimento di personale straniero a livello militare, paramilitare e di servizio segreto.

(7) L'Unione annette la massima importanza al rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, denuncia le persistenti discriminazioni nei confronti delle donne in Afghanistan ed è particolarmente preoccupata in quanto tali discriminazioni ostacolano gli sforzi umanitari delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative.

(8) L'Unione è fortemente preoccupata per le notizie sui massacri e l'espulsione di civili innocenti, sulle esecuzioni di prigionieri di guerra, sulle persecuzioni ed esecuzioni a sfondo etnico nonché sull'intimidazione e l'assassinio di emigrati afghani.

(9) L'Unione è altresì preoccupata per i continui combattimenti, in particolare in province quali Takhar e Baghlan, seguiti dalla distruzione ulteriore di case, raccolti e infrastrutture agricole, nonché da altri movimenti di popolazioni.

(10) L'ulteriore deterioramento della situazione umanitaria in Afghanistan a seguito della più grave siccità degli ultimi trent'anni, cui si aggiunge la persistente situazione di conflitto, costituisce una causa supplementare di preoccupazione.

(11) Il 15 novembre 1999 il Consiglio ha adottato la posizione comune 1999/727/PESC relativa a misure restrittive contro i Talibani [1], volta ad attuare la risoluzione 1267/99, del 15 ottobre 1999, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(12) L'Unione adotterà, volte ad attuare la risoluzione 1333/2000, del 19 dicembre 2000, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(13) Con la presente posizione comune si intende sostituire la posizione comune 2000/55/PESC del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa all'Afghanistan [2], che pertanto va abrogata,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli obiettivi dell'Unione in Afghanistan sono:

a) giungere a una pace durevole, far cessare gli interventi stranieri e incoraggiare il dialogo interno, in particolare sostenendo il ruolo centrale delle Nazioni Unite;

b) favorire la stabilità e lo sviluppo dell'intera regione attraverso la pace;

[1] GU L 294 del 16.11.1999, pag. 1.
[2] GU L 21 del 26.1.2000, pag. 1.

c) promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti delle donne e dei bambini;

d) fornire un aiuto umanitario efficace, creando fra l'altro un contesto senza discriminazioni nel cui ambito le organizzazioni internazionali e le ONG possano operare con efficacia, e assicurare che il coordinamento internazionale degli aiuti consenta la distribuzione dei medesimi secondo i principi internazionali umanitari e una valutazione imparziale delle necessità, tenendo conto dell'approccio su base comunitaria;

e) rafforzare la lotta contro le droghe illegali e il terrorismo;

f) fornire assistenza alle operazioni di consolidamento della pace e, una volta conseguita una soluzione pacifica durevole, alla ricostruzione del paese dopo anni di guerra civile;

g) appoggiare i programmi delle organizzazioni internazionali e delle ONG per le popolazioni afghane rifugiate nei paesi limitrofi.

Articolo 2

Per sostenere gli sforzi di pace delle Nazioni Unite, riconfermati nella risoluzione dell'assemblea generale dell'ONU 203 A e B del 18 dicembre 1998, l'Unione continua a:

a) sostenere e rafforzare l'operato della missione speciale delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNSMA), inclusi i suoi osservatori civili;

b) appoggiare gli sforzi a tutto campo del segretario generale delle Nazioni Unite e del suo inviato speciale in Afghanistan, e in particolare l'attuazione dell'accordo sottoscritto il 2 novembre 2000 dai Talibani e dall'Alleanza del nord per l'avvio di un processo di dialogo con l'obiettivo di far cessare quanto prima il conflitto armato con mezzi politici, ed esortare le parti interessate ad onorare i propri impegni;

c) esortare altri paesi che hanno influenza sulle parti ad esercitarla in modo costruttivo a sostegno degli sforzi di pace dell'ONU e in stretto coordinamento con gli stessi, e segnatamente esortare il Pakistan ad avvalersi della notevole influenza e dell'autorevolezza di cui gode presso i Talibani per persuaderli a partecipare seriamente ai colloqui di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite;

d) invitare le parti belligeranti ad onorare gli impegni definiti nella dichiarazione di Tashkent riguardanti i principi fondamentali per una soluzione pacifica del conflitto in Afghanistan, firmata da entrambe le parti il 20 luglio 1999;

e) chiedere ai Talibani l'impegno a applicare gli accordi firmati con l'ONU in materia di sicurezza del personale ONU;

f) tener conto della relazione della Commissione dell'ONU per la verifica dei poteri per quanto riguarda la rappresentanza dell'Afghanistan presso le Nazioni Unite;

g) sostenere l'embargo sull'esportazione di armi, munizioni ed equipaggiamento militare in Afghanistan stabilito nella posizione comune 96/746/PESC del Consiglio [1], e a chiedere agli altri paesi di adottare un'analoga politica restrittiva;

h) sollecitare i paesi interessati a porre fine a qualsiasi ulteriore coinvolgimento a livello militare, paramilitare e di servizio segreto in Afghanistan e a cessare qualsiasi altro aiuto militare alle parti in conflitto, incluso l'uso del loro territorio per questi scopi.

Inoltre l'Unione:

i) mantiene contatti con le parti afghane e con eminenti personalità di tale paese per sottolineare l'inutilità e le gravi e inaccettabili conseguenze sul piano umanitario dei continui combattimenti, esigendo l'immediato cessate il fuoco e la negoziazione di una soluzione politica sotto l'egida dell'ONU, inclusa l'instaurazione di un governo di transizione pienamente rappresentativo e che poggi su un'ampia base;

j) segue attentamente e sostiene gli sforzi compiuti da cittadini e organizzazioni afghani influenti, quali il «processo di Roma» su iniziativa dell'ex sovrano Zahir Shah, che prevede la tenuta di una Loya Jirgah come passo avanti verso la pace ed un governo con ampia rappresentatività;

k) continua a insistere presso tutti i paesi che esercitano un'influenza sull'Afghanistan circa l'importanza che l'Unione annette a una rapida soluzione del conflitto sotto l'egida delle Nazioni Unite, esortandoli a fornire all'ONU il più ampio sostegno.

Articolo 3

Per promuovere il rispetto integrale dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e del diritto internazionale umanitario, l'Unione:

a) invita tutte le parti a riconoscere, tutelare e promuovere tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, incluso il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona e inoltre a rispettare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta dall'Afghanistan;

b) esorta le fazioni afghane a porre fine alle politiche discriminatorie e a riconoscere, tutelare e promuovere la parità dei diritti e della dignità tra uomini e donne, inclusi l'accesso all'istruzione e alla sanità, il lavoro, la sicurezza personale e la soppressione di atti di intimidazione e di vessazione, e sottolineerà le implicazioni negative delle politiche discriminatorie per l'effettiva fornitura degli aiuti;

c) accoglie con soddisfazione il dispiegamento di osservatori dei diritti umani, nell'ambito degli osservatori civili dell'UNSMA, e sostiene le proposte del segretario generale delle Nazioni Unite relative all'azione di tali osservatori;

d) attribuisce speciale importanza agli aspetti dei diritti umani nel coordinamento internazionale dell'assistenza umanitaria all'Afghanistan;

[1] GU L 342 del 31.12.1996, pag. 1.

e) sostiene i programmi di aiuto in Afghanistan che tengono conto delle questioni attinenti alla parità tra i sessi e che operano attivamente per promuovere la partecipazione equa degli uomini e delle donne, nonché la pace e i diritti dell'uomo;

f) sollecita tutte le fazioni a rispettare e tutelare il patrimonio culturale dell'Afghanistan ed incoraggia le attività svolte nel settore dall'Unesco e dalla società per la salvaguardia del patrimonio culturale afghano.

Articolo 4

Per alleviare le sofferenze della popolazione civile afghana, l'Unione:

a) continua a fornire aiuti umanitari all'Afghanistan, se la situazione lo permette;

b) esorta le fazioni in guerra ad assicurare libertà di circolazione nonché libero e sicuro accesso al personale umanitario nazionale e internazionale presso tutti quelli che ne hanno bisogno, senza restrizioni fondate sul sesso, la razza, la religione o la cittadinanza, e a cooperare pienamente e lealmente con le organizzazioni umanitarie per andare incontro alle necessità del popolo afghano sul piano umanitario;

c) continua a sostenere gli sforzi nazionali e internazionali per lo sminamento e le misure per mitigare la siccità quali importanti condizioni preliminari dello sviluppo sostenibile;

d) esorta le fazioni in guerra a non posare più mine, mentre nel contempo sottolinea la propria ferma politica di non finanziare lo sminamento nelle regioni in cui si continua a posare mine;

e) migliora l'efficacia degli aiuti mediante un più stretto coordinamento internazionale dei donatori, in particolare attraverso il gruppo di sostegno dell'Afghanistan e l'organismo di programmazione per l'Afghanistan;

f) assicura lo stretto coordinamento e la complementarità tra gli sforzi di pace delle Nazioni Unite e gli sforzi in materia di aiuto, come previsto nel quadro strategico comune della comunità internazionale dei donatori e delle organizzazioni ONU;

g) fa in modo che gli aiuti siano forniti conformemente al quadro strategico comune adottato dalla comunità dei donatori e dalle organizzazioni ONU e incoraggia quindi l'attuazione di una più efficace programmazione comune in Afghanistan;

h) continua a sostenere gli sforzi dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in Afghanistan e nei paesi limitrofi;

i) appoggia la proposta dell'UNHCR di costituire un forum sull'asilo e la migrazione per quanto riguarda l'Afghanistan, composto dei donatori, dei paesi di primo asilo, dell'UNHCR e di altri organismi.

Articolo 5

Per contribuire alla lotta contro la droga, l'Unione:

a) sottolinea, nei contatti con le fazioni e con i paesi che esercitano un'influenza su queste ultime, le preoccupazioni dell'Unione per il rapido aumento della produzione e del traffico illeciti di droga in Afghanistan, che minaccia la stabilità della regione e reca detrimento alla salute e al benessere della popolazione dell'Afghanistan, degli Stati vicini e di altri paesi; essa sottolinea inoltre che l'Unione terrà conto degli obiettivi di controllo della droga al momento di esaminare i contributi da destinare agli aiuti allo sviluppo per la ricostruzione dell'Afghanistan una volta conseguita una soluzione pacifica durevole; l'Unione esorta in particolare i Talibani a mettere in pratica gli impegni da essi assunti riguardo alla produzione e al traffico di droga, e presta la massima attenzione all'attuazione del decreto del Mollah Omar, dello scorso luglio, sull'estirpazione totale delle colture di papavero da oppio;

b) esorta gli organismi responsabili dell'aiuto a tenere conto degli obiettivi di controllo della droga nella pianificazione e nell'attuazione dei progetti, valutando quali possano essere le ripercussioni di questi ultimi sulla coltivazione, la produzione, il traffico e l'abuso di droga;

c) appoggia lo sviluppo alternativo sostenibile quale componente di rilievo di una strategia globale ed equilibrata di controllo della droga. I programmi di sviluppo alternativo dovrebbero essere adeguati alle condizioni specifiche dell'Afghanistan, al rispetto dei diritti dell'uomo e integrare la tematica inerente alla parità tra i sessi per consentire agli uomini e alle donne di partecipare equamente al processo di sviluppo; le misure concernenti l'applicazione della legge costituiscono il necessario complemento di tali programmi;

d) sostiene ogni sforzo coerente, compresi quelli del programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (UNDCP), volto a ridurre in modo sostanziale la produzione, il traffico e l'abuso di droga in Afghanistan, e sottolinea l'importanza dell'attuazione dei progetti della Comunità a sostegno dell'iniziativa dell'Unione per l'Asia centrale in materia di droga.

Articolo 6

L'Unione condanna il terrorismo in tutte le sue forme, e ovunque si manifesti. Per progredire nella lotta contro il terrorismo l'Unione:

a) chiede a tutte le parti afghane di astenersi dal finanziare, addestrare o fornire accoglienza alle organizzazioni terroristiche o dall'appoggiare in altro modo le attività terroristiche;

b) chiede alle autorità afghane di chiudere i campi di addestramento di terroristi stranieri esistenti in Afghanistan e prendere le iniziative necessarie per garantire che i responsabili di atti terroristici siano consegnati alla giustizia;

c) esorta i Talibani a conformarsi, in pieno e tempestivamente, alle risoluzioni 1267/99, del 15 ottobre 1999, e 1333/2000, del 19 dicembre 2000, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 7

Il Consiglio prende atto che la Commissione intende condurre la sua azione in modo da conseguire gli obiettivi e le priorità della presente posizione comune, se del caso, mediante pertinenti misure comunitarie.

Articolo 8

La posizione comune 2000/55/PESC è abrogata.

Articolo 9

La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dalla data di adozione.

Essa è riveduta entro dodici mesi dall'adozione.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH